

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE

1 CONTRIBUTO ANNUALE

- [1] L'iscrizione all'Albo degli Ingegneri e soggetta al pagamento di un contributo obbligatorio, determinato annualmente dal Consiglio ai sensi dell'art. 37 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e dell'art. 5 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395.
- [2] La quota è stabilita annualmente dal Consiglio e decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dello stesso anno.
- [3] Il pagamento della quota non è frazionabile.

2 IMPORTO

- [1] Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio determina, mediante apposita delibera:
- a) l'importo del contributo per l'anno successivo;
- b) le eventuali riduzioni per la prima iscrizione;
- c) i termini e le modalità di pagamento;
- d) le eventuali esenzioni e/o sospensioni del pagamento;
- e) le sanzioni , gli eventuali oneri aggiuntivi, i termini e le modalità per i casi di ritardato pagamento;
- f) le sanzioni , gli eventuali oneri aggiuntivi, i termini e le modalità per i casi di mancato pagamento;
- g) ogni altra e diversa questione inerente.
- [2] Detta delibera può essere omessa nel caso in cui non intervengano variazioni rispetto alle disposizioni in vigore.

3 CANCELLAZIONE DALL'ORDINE

- [1] Il mancato pagamento della quota non può configurare tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine ai fini di sanare l'omissione; al contributo è infatti riconosciuta natura di tributo (v. anche C. Cass. a sezioni unite n. 1782/2011) e, pertanto, il Consiglio è tenuto al suo recupero.
- [2] Rimane l'obbligo del pagamento dell'intera quota annuale di iscrizione riferita all'anno di richiesta della cancellazione.

4 MODALITÀ DI PAGAMENTO

La Segreteria notifica in tempo utile a tutti gli iscritti, esclusivamente mediante comunicazione personale a mezzo PEC, importo, termini e modalità di pagamento.

5 RESPONSABILITÀ

- [1] Salvo conclamati errori materiali od omissioni, l'Ordine non risponde della mancata notifica, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento della quota da parte dell'iscritto.
- [2] L'iscritto è sempre e comunque obbligato ad attingere le informazioni necessarie attraverso la Segreteria ovvero mediante il sito web dell'Ordine medesimo.
- [3] È dovere dell'iscritto provvedere, in caso di contestazioni e su richiesta dell'Ordine, all'invio di copia documentale attestante l'avvenuto pagamento.

6 TERMINI DI PAGAMENTO

Salvo diversa indicazione della delibera di cui al punto 2, il termine per il pagamento del contributo è fissato al 31 marzo dell'anno di competenza.

7 INADEMPIENZE

- [1] Decorso il termine di cui all'art. 6, verrà inviato, esclusivamente a mezzo PEC, un nuovo avviso di pagamento, avente valore di ingiunzione ai sensi dell'art 2 del R.D. 639/1910 e dell'art 36 del D.L. 248/2007, recante il nuovo importo da corrispondere, maggiorato della sanzione determinata dalla delibera di cui all'art. 2 nonché delle eventuali spese di notifica.
- [2] La Segreteria, dopo aver verificato lo stato dei pagamenti delle quote, fornisce al Consiglio, nella prima seduta utile, l'elenco degli iscritti inadempienti.

8 RITARDATO PAGAMENTO

Entro 30 gg dallo scadere del termine di cui all'art. 6, l'iscritto che abbia omesso il pagamento del contributo entro i termini può segnalarlo mediante PEC alla Segreteria dell'Ordine, che provvederà a recapitargli il nuovo avviso di pagamento comprensivo delle maggiorazioni previste dalla delibera di cui al precedente art. 2.

9 SANZIONI

- [1] Decorso il termine assegnato con l'ingiunzione di cui all'art. 7, la Segreteria attiva, senza ulteriori avvisi, il procedimento per il recupero del credito, anche a mezzo terzi, mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute, maggiorate delle eventuali spese.
- [2] Nel contempo, la Segreteria presenta al Consiglio, nella prima seduta utile, l'elenco dei procedimenti di recupero del credito avviati.
- [3] Dopo detta seduta, il Presidente trasmette al Consiglio di Disciplina l'elenco medesimo per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 22 del Codice Deontologico e dall'art. 2 della L. 536/1949.

10 AVVENUTO VERSAMENTO

L'iscritto che volesse evitare l'avvio del procedimento disciplinare, o comunque volesse interromperne l'iter, dovrà farne esplicita richiesta al Presidente del Consiglio di Disciplina, con nota protocollata in Segreteria, cui dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto versamento delle somme dovute.

11 CONSIGLIO DI DISCIPLINA

- [1] Il Consiglio di Disciplina, a seguito della segnalazione ricevuta da parte del Presidente dell'Ordine, di cui all'art. 9, avvia il procedimento disciplinare per la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto inadempiente e ne comunica l'esito al Consiglio dell'Ordine, che lo ratifica con apposita delibera; stante la finalità funzionale del contributo dovuto dagli iscritti ai sensi delle norme citate all'art. 1, la sospensione comporta la decadenza temporanea dell'iscritto dalla fruizione di tutti i servizi forniti dall'Ordine, ivi compresa la formazione continua.
- [2] La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata, con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le quote dovute.

12 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con valenza dal 01 gennaio 2023, ad integrale sostituzione di quello precedentemente in essere.